

VERBALE DI ASSEMBLA STRAORDINARIA
del 22 Giugno 2015

Addì 22 del mese di giugno dell'anno duemila quindici, alle ore 21, in Bagnolo Piemonte nei locali siti in Corso Vittorio Emanuele II 34 della Ludoteca "Gabriele Ghigonetto", presenti i signori: Boaglio Mirella, Chioccarello Liliana, Comba Piera, Morello Maria Caterina, Fenoglio Brunella, Oraldi Enrico, Donzino Elena, Comba Carla, Castagno Chiara, Comba Roberta, Mario Picco, Angela Beck con le deleghe di Solaro Lorenza e Cagliaris Francesca. Sono assenti i signori : Morero Angela, Adriana Rolanda, Bonaluce Antonella e Lorenzati Maura

Si tiene l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Famiglie "Insieme per..." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Modifica e approvazione Statuto,
- 2- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la signora Chioccarello Liliana Ines, la quale previamente costata e dà atto:

- Che sono presenti i tre quarti dei soci, così come risulta dall'elenco contenente i nominativi dei soci con le eventuali deleghe, che sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, verrà consegnato negli atti dell'Associazione e che si allega in copia al presente verbale;
- Che tutti i soci si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Che per l'organo amministrativo è presente il Consiglio Direttivo;
- Che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Il presidente, dopo avere chiamato a fungere da segretario Morello Maria Caterina, apre la discussione sul punto 1 dell'ordine del giorno.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea approva il nuovo Statuto che risulta come il seguente Allegato A:

Allegato "A"

STATUTO della
Associazione di Volontariato denominata:
Associazione Famiglie "Insieme per..."

TITOLO PRIMO

NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Costituzione)

La Associazione Famiglie "Insieme per...", Organizzazione di Volontariato ai sensi della Legge 266/91, è regolata dal presente Statuto.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Bagnolo Piemonte (CN) , Via Vittorio Emanuele II n. 34 , presso la Ludoteca Gabriele Ghigonetto. L' eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art. 3 (scopo)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed aperta a tutte le componenti sociali del territorio, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per realizzare una comunità in cui tutti i soggetti si sentano a pieno titolo integrati: norma dotati, disabili, autoctoni e stranieri. A tale scopo e a titolo esclusivamente gratuito, si attueranno progetti nel campo della promozione alla salute, della prevenzione, dell'assistenza sociale, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura, delle attività ricreative e sportive e del tempo libero e più precisamente si propone di:

- Individuare e favorire quanto concerne il benessere e l'interesse dell'individuo e della comunità sotto il profilo psicologico, fisico, sociale, educativo, culturale ed etico;
- promuovere ogni attività che possa contribuire al miglioramento della qualità di vita dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie, al fine di favorire il loro benessere fisico, psichico e spirituale e potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzandone le qualità intellettive, artistiche, sportive;
- rilevare i problemi inerenti alla realtà concreta e alle situazioni peculiari dei disabili, relativamente alle diverse tipologie di handicap, al fine di perseguirne un'efficace e durevole soluzione;
- diffondere la cultura della solidarietà tra i cittadini e nelle scuole e sollecitare l'impegno civile e morale a favore dei disabili e degli stranieri;
- Migliorare il rapporto genitori- figli e rendere più proficua la collaborazione tra le famiglie e le altre agenzie educativo- formative, favorendo e promovendo a tal fine incontri, conferenze e dibattiti ed ogni altra iniziativa e attività allo scopo;
- Sensibilizzare la comunità e l'opinione pubblica sull'importanza delle predette finalità al fine del coinvolgimento generale verso risposte adeguate alle problematiche minorile, giovanili e familiari;
- Migliorare le relazioni umane nell'ambito della comunità locale e promuovere iniziative di reciproco aiuto e di sostegno ai membri della comunità che ne abbiamo bisogno;

- Intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni dei problemi che rientrano nella sua sfera di azione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività di essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

L'attività dell'aderente all'Associazione non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 4 (durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI

Art. 5 (requisiti e generalità)

L'iscrizione dell'Associazione è libera ed aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età.

Gli associati "che hanno tutti uguali diritti" si distinguono in:

- Fondatori: firmatari dell'atto costitutivo;
- Ordinari: le persone che aderiscono all'Associazione e che intendono contribuire alla realizzazione delle finalità della medesima, prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, in regola con il pagamento della quota di iscrizione annua;

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

Ogni socio può essere elettore ed eletto.

Esistono inoltre i sostenitori: sono le persone fisiche che condividendo gli scopi di cui l'Art. 3, offrono dei contributi per la realizzazione dei progetti che l'Associazione propone, senza diritto di voto.

Art. 6 (ammissione)

Per essere ammessi all'Associazione, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza; in caso di delibera favorevole il nuovo associato deve versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo.

Anche gli associati fondatori sono tenuti a versare la quota di iscrizione.

Art. 7 (perdita di qualità di associato)

La qualità di associato è vitalizia e si perde per decesso, esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annua.

Il recesso è consentito in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato il cui atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall'Associazione.

La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'associato uscente.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'assemblea degli Associati;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Collegio dei Revisori (ove previsto)

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione.

1) Assemblea degli Associati

Art. 9 (generalità)

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Ad essa hanno il dovere e diritto di intervenire tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Art. 10 (funzioni)

L'assemblea degli associati:

- Delibera sugli indirizzi e suoi programmi dell'Associazione nel rispetto del dettato statutario;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, attribuendone le funzioni, e del Collegio dei Revisori;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva regolamenti per l'organizzazione interna;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulle scelte per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione in base a quanto disposto dall'art. 23 comma ultimo dello statuto;
- delibera infine su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo statuto.

Art. 11 (convocazione)

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione della prima assemblea dovrà avvenire entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.

Il presidente può inoltre convocare l'assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno un quinto degli associati, con istanza scritta.

Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, con delega scritta.

Non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

La convocazione degli associati per l'assemblea è obbligatoria avviene mediante avviso scritto, comunicato a ciascuno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.



Art. 12 (deliberazioni)

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato presente più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea degli associati nomina un segretario e, se è necessario, tre scrutatori.

Il segretario redige il verbale dell'Assemblea.

Il Presidente verifica, in via preliminare, la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al segretario.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo la prima, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per deliberare la modifica dello Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2) Consiglio Direttivo

Art. 13 (composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi. I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono, entro quindici giorni, a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli Associati entro trenta giorni affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario tesoriere.

Art. 14 (poteri)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì l'importo della quota di iscrizione annuale per gli associati.

Art. 15 (riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

Dalle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 16 (Presidente)



Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli presiede oltre che le riunioni del Consiglio Direttivo, anche le riunioni dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente firma, unitamente al segretario verbalizzatore, i verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea.

Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori (ove previsto)

Art. 17 (composizioni e funzioni)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati, tra gli associati, dall'Assemblea degli stessi e che durano in carica quattro anni. Decadono dall'incarico alla presentazione del bilancio consuntivo del terzo anno e possono essere rieletti.

I Revisori sovrintendono alla regolare applicazione dello Statuto, devono accettare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

Art. 18 (composizione)

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di aderenti;
- b) erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991 numero 266;
- e) proventi di gestione di iniziative e di attività commerciali e produttive occasionali e marginali.

Art. 19 (esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero qualora particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi dalla stessa.

Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti.

Art. 20 (divieto di distribuzione di utili o riserva)

E' fatto assoluto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 21 (impiego degli utili)



L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 22 (comitato provvisorio)

Fino allo svolgimento della prima Assemblea degli Associati e dunque fino alla nomina degli organi statuari dell'Associazione, la gestione provvisoria compete al Comitato nominato nell'atto costitutivo.

Questo Comitato è dunque investito compatibilmente alla sua provvisorietà ed all'ordinaria amministrazione di tutti i poteri e le funzioni che il presente Statuto riconosce al Consiglio Direttivo.

Art. 23 (scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea; l'ente devolverà il proprio patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il Segretario

Maello Mario Petrone

Il Presidente

Chioccarello Liliana Ines

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266 del 1991.

DPent SA W 220 **24 GIU. 2015**
È il secondo originale
dell'atto registrato al
N. *769* Serie *3*
con **ESENTE**

**L'OPERATORE
CASOLEI**
[Signature]